Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** L. 0,60

Anno LXV — **Roma — Lunedì, 1° Settembre 1924** — **Numero 205**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1303. — REGIO DECRETO 15 agosto 1924, n. 1298.
Modificazioni al numero dei magistrati assegnati alla pretura di Varese e al 2° mandamento di Treviso. Pag. 3035

1304. — REGIO DECRETO 15 agosto 1924, n. 1299.
Modificazioni al numero dei magistrati assegnati ai tribunali di Perugia e di Terni . . . . Pag. 3036

1305. — REGIO DECRETO 15 agosto 1924, n. 1300.
Modificazioni al numero dei magistrati assegnati al tribunale di Padova e alla pretura di Bassano Pag. 3036

1306. — REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1301.
Funzionamento delle ragionerie dei Regi arsenali militari marittimi . . . . Pag. 3036

1307. — REGIO DECRETO 8 agosto 1924, n. 1302.
Soprassoldi per movimenti di materiali al personale del corpo Reale equipaggi . . . . Pag. 3037

1308. — REGIO DECRETO 15 agosto 1924, n. 1303.
Modificazioni al R. decreto 4 gennaio 1923, n. 189, sull'ordinamento dei servizi dipartimentali . . Pag. 3037

1309. — REGIO DECRETO 8 agosto 1924, n. 1304.
Reclutamento dei sottotenenti di complemento nei corpi sanitario e veterinario, ed avanzamento ai gradi di maggiore e di tenente colonnello di complemento nei corpi stessi . . . . Pag. 3038

1310. — REGIO DECRETO-LEGGE 15 agosto 1924, n. 1295.
Disposizione concernente gli ascoltanti giudiziari delle nuove Provincie approvati all'esame speciale per giudice aggiunto . . . . Pag. 3040

1311. — REGIO DECRETO-LEGGE 15 agosto 1924, n. 1296.
Proroga di termini riguardanti la sistemazione giuridica dei magistrati delle nuove Provincie . Pag. 3040

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Bollettino dell'estrazione dei premi assegnati ai Buoni del Tesoro settennali . . . . Pag. 3040
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 3044
Dazi doganali . . . . Pag. 3046

Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . Pag. 3046

BANDI DI CONCORSO

Ministero delle finanze: Avviso di concorso . . . Pag. 3046
Ministero della pubblica istruzione: Concorso al « Premio Francolini », in Firenze . . . . Pag. 3046

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1303.

REGIO DECRETO 15 agosto 1924, n. 1298.

Modificazioni al numero dei magistrati assegnati alla pretura di Varese e al 2° mandamento di Treviso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165;

Visto l'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, che approva il testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura;

Ritenuta la necessità di modificare le tabelle dei magistrati assegnati alle preture di Varese e del 2° mandamento di Treviso;

Sentito il Consiglio superiore della magistratura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella pretura di Varese è istituito un posto di uditore vice pretore; nella pretura del 2° mandamento di Treviso è soppresso un posto di uditore vice pretore, rimanendo in tal senso modificata la tabella *D* annessa al predetto Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 112. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1304.

REGIO DECRETO 15 agosto 1924, n. 1299.

Modificazioni al numero dei magistrati assegnati ai tribunali di Perugia e di Terni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165;
Visto l'art. 7 del Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, che approva il testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura;
Ritenuta la necessità di modificare le tabelle dei magistrati assegnati ai tribunali di Perugia e di Terni;
Sentito il Consiglio superiore della magistratura;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al tribunale di Perugia sono assegnati sette giudici e al tribunale di Terni viene soppresso un posto di giudice, rimanendo così modificata la tabella *C* annessa al Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 113. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1305.

REGIO DECRETO 15 agosto 1924, n. 1300.

Modificazioni al numero dei magistrati assegnati al tribunale di Padova e alla pretura di Bassano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165;
Visto l'art. 7 del Nostro decreto 30 dicembre 1923, numero 2786, sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura;
Ritenuta la necessità di modificare le tabelle dei magistrati assegnati al tribunale di Padova ed alla pretura di Bassano;
Sentito il Consiglio superiore della magistratura;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al tribunale di Padova sono assegnati otto giudici, rimanendo così modificata la tabella *C*, annessa al Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165.

Alla pretura di Bassano è soppresso il posto di giudice o pretore oltre il titolare, rimanendo in tali sensi modificata la tabella *D*, annessa al predetto Nostro decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1924.
Atti del Governo registro 227, foglio 114. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1306.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1301.

Funzionamento delle ragionerie dei Regi arsenali militari marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 giugno 1909, n. 365, relativa all'istituzione delle ragionerie dipartimentali della Regia marina;
Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, pel funzionamento degli uffici di ragioneria delle amministrazioni centrali;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli uffici di ragioneria, istituiti con l'art. 5 della legge 20 giugno 1909, n. 365, dipendono direttamente dai comandi degli arsenali, delle basi navali o degli stabilimenti di lavoro presso i quali esercitano le funzioni contabili e di riscontro.

Art. 2.

L'azione direttiva o di vigilanza riferentisi alle funzioni contabili di riscontro e alla tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali da parte degli uffici di ragioneria di cui all'articolo precedente, è esercitata presso l'amministrazione centrale della marina, dalla ragioneria centrale che si provvede sotto l'autorità del Ministro per la marina.

Art. 3.

Il direttore capo di ragioneria del Ministero della marina, è autorizzato a delegare ai capi degli uffici di ragioneria di cui all'art. 1 del presente decreto:

a) la tenuta degli inventari dipartimentali e dei quaderni di dotazione delle Regie navi;

b) la revisione dei rendiconti dei funzionari delegati della rispettiva circoscrizione.

Art. 4.

Indipendentemente da quanto dispone il 1° comma dell'articolo 5 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, le ispezioni e verifiche da eseguirsi in via ordinaria presso gli uffici di ragioneria di cui all'art. 1 del presente decreto, sono eseguite dal direttore capo della ragioneria o da un funzionario della ragioneria centrale per disposizione del Ministro per la marina previo consenso del Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 115. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1307.

REGIO DECRETO 8 agosto 1924, n. 1302.

Soprassoldi per movimenti di materiali al personale del corpo Reale equipaggi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1873 in data 4 maggio 1922, che approva il testo coordinato del regolamento sugli assegni speciali di bordo;

Visto l'articolo 21 di detto regolamento, che stabilisce lo assegno speciale di bordo al personale del corpo Reale equipaggi, che direttamente contribuisce alle operazioni d'imbarco, stivamento o sbarco del materiale;

Sentito il Consiglio superiore di marina il quale ha dato parere in massima favorevole;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La retribuzione collettiva prevista dal comma primo dell'art. 21 del testo coordinato del regolamento sugli assegni speciali di bordo è aumentata da L. 0.30 a L. 0.50 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di materiale imbarcato, stivato o sbarcato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 116. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1308.

REGIO DECRETO 15 agosto 1924, n. 1303.

Modificazioni al R. decreto 4 gennaio 1923, n. 189, sull'ordinamento dei servizi dipartimentali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 189, che stabilisce l'ordinamento dei servizi dipartimentali della Regia marina, e sue successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la marina di concerto con quello per le finanze;

Sentito il Consiglio superiore di marina il quale ha dato in massima parere favorevole;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle sedi di Spezia e di Taranto la carica di « comandante militare marittimo e della piazza marittima » e quella di « comandante dell'arsenale » sono distinte fra loro e sono coperte ciascuna da un contr'ammiraglio o contr'ammiraglio di divisione. Il comandante dell'arsenale dipende dall'ufficiale ammiraglio che riveste la carica di comandante militare marittimo e della piazza marittima.

Art. 2.

Alla tabella A annessa al R. decreto 4 gennaio 1923, n. 189, è apportata la seguente modifica:

Nella colonna 4 fra « Comando marina a Genova » e « Comando del Regio Balipedio Ronca (Viareggio) » aggiungere: « Comando del Regio arsenale di Spezia »; e, in corrispondenza del « Comando militare marittimo e della piazza marittima di Taranto » aggiungere « Comando del Regio arsenale di Taranto ».

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° ottobre 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 117. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1309.

REGIO DECRETO 8 agosto 1924, n. 1304.

Reclutamento dei sottotenenti di complemento nei corpi sanitario e veterinario, ed avanzamento ai gradi di maggiore e di tenente colonnello di complemento nei corpi stessi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, e il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997, che abolisce la categoria degli ufficiali di milizia territoriale ed apporta modificazioni alle norme concernenti il reclutamento, gli obblighi di servizio e l'avanzamento degli ufficiali di complemento;

Visto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, relativo all'ordinamento della istruzione superiore;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, che reca disposizioni concernenti gli esami di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Reclutamento dei sottotenenti di complemento dei corpi sanitario e veterinario.

Art. 1.

I sottotenenti di complemento dei corpi sanitario e veterinario possono essere tratti dai sottotenenti di complemento degli altri corpi e di qualsiasi arma, che siano in possesso della laurea o del diploma indicati nell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997, abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni, e superato i seguenti esperimenti:

a) se aspiranti alla nomina a sottotenente medico: un esame teorico sul servizio sanitario militare in pace ed in guerra;

b) se aspiranti alla nomina a sottotenente chimico-farmacista: un esame teorico sulle speciali mansioni dell'ufficiale chimico-farmacista nel servizio sanitario in pace e in guerra;

c) se aspiranti alla nomina a sottotenente veterinario: un esame teorico sul servizio veterinario reggimentale, sul funzionamento di un'infermeria cavalli in pace, sulla profilassi delle malattie a carattere diffusibile più frequenti nei quadrupedi del Regio esercito, sull'ispezione delle carni da macello e dei foraggi in base ai capitolati d'onere in vigore.

Per superare l'esame occorre riportare in esso un punto non inferiore ai 10/20.

Art. 2.

I sottotenenti di complemento dei corpi sanitario e veterinario possono inoltre essere tratti dai sottufficiali e graduati di truppa, in servizio o in congedo, di qualsiasi arma o corpo, che soddisfino alle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997, siano muniti della laurea o del diploma indicati nell'art. 4 dello stesso Regio decreto, ed abbiano compiuto, col proprio grado e con esito favorevole, un corso di istruzione tecnico-professionale della durata di tre mesi:

presso la Scuola di sanità militare, se aspiranti alla nomina a sottotenente medico o chimico-farmacista;

presso la Scuola di applicazione di cavalleria, se aspiranti alla nomina a sottotenente veterinario.

Detto corso incomincia normalmente nel mese di marzo.

E' in facoltà del Ministero della guerra di far luogo nello stesso anno a due corsi d'istruzione, per i fini e con le modalità suindicati.

La nomina a sottotenente di complemento nei corpi sanitario e veterinario non può essere conferita, se gli aspiranti non abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Il corso d'istruzione di cui all'articolo precedente, comprende le seguenti materie d'insegnamento:

a) per la nomina a sottotenente medico di complemento:
1° Servizio sanitario militare in pace ed in guerra;
2° Igiene militare;
3° Medicina legale;
4° Cenni di traumatologia in guerra;

b) per la nomina a sottotenente chimico-farmacista di complemento:
1° Servizio sanitario militare in pace ed in guerra;
2° Igiene militare;
3° Chimica farmaceutica;
4° Chimica bromatologica;

c) per la nomina a sottotenente veterinario di complemento:
1° Servizio veterinario in pace ed in guerra;
2° Nozioni di zootecnia, profilassi e polizia sanitaria;
3° Ispezione delle carni da macello e dei foraggi;
4° Podologia, con speciale riguardo all'applicazione pratica della ferratura normale, patologica e correttiva.

Oltre l'insegnamento delle suddette materie, gli allievi ricevono l'istruzione sui regolamenti militari, sulla scherma e sull'equitazione, secondo le norme del regolamento di servizio interno della rispettiva scuola.

Alla fine del corso hanno luogo gli esami di idoneità al grado di sottotenente medico o chimico-farmacista o veterinario di complemento. L'allievo è dichiarato idoneo se ha riportato un punto non inferiore ai 10/20 in ciascuna delle materie di insegnamento.

E' in facoltà del Ministero della guerra concedere ai non idonei esami di riparazione dopo un mese di ulteriore frequenza del corso.

Art. 4.

Per ottenere l'ammissione al corso d'istruzione di cui agli articoli 2 e 3, ai sensi e per gli effetti di cui agli stessi articoli, i giovani laureati in medicina e chirurgia, oppure laureati in chimica-farmacia o diplomati in farmacia, oppure laureati in zooiatria, non ancora incorporati nell'Esercito perchè ammessi a ritardare il servizio quali studenti universitari, o che comunque non abbiano raggiunto il grado di caporale, debbono aver compiuto, dopo la laurea o il di-

ploma, un periodo d'istruzione militare della durata di mesi 3 e conseguito, al termine di esso, il grado di caporale nell'arma di fanteria, se aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento medico o chimico-farmacista, o nell'arma di cavalleria, se aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento veterinario.

Il periodo di istruzione militare stabilito dal presente articolo incomincia normalmente nel mese di dicembre, e fino a questa epoca gli aspiranti non ancora incorporati nell'Esercito sono lasciati in congedo provvisorio.

Avanzamento ai gradi di maggiore e di tenente colonnello di complemento nei corpi sanitario e veterinario.

Art. 5.

L'idoneità all'avanzamento da capitano a maggiore e da maggiore a tenente colonnello nel ruolo degli ufficiali medici di complemento, per quanto riguarda le cognizioni tecniche degli aspiranti, è accertata mediante i titoli accademici o professionali indicati nel presente articolo, salve le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

Possono aspirare alla promozione al grado di maggiore i capitani medici di complemento che:

a) abbiano coperto, come liberi docenti e per un periodo di tempo non inferiore a quattro anni il posto di aiuto od assistente effettivo di cliniche mediche o chirurgiche o delle cliniche speciali aventi maggiore attinenza col servizio militare;

b) oppure abbiano coperto per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni il posto di aiuto o di assistente effettivo, di nomina ministeriale, in una delle cattedre di igiene, patologia generale ed anatomia patologica;

c) oppure abbiano prestato, in qualità di primari nominati per pubblico concorso, servizio ospitaliero di durata non inferiore a cinque anni in ospedali di notevole importanza. In tale caso deve concorrere il giudizio favorevole di apposita commissione tecnica nominata dal Ministro per la guerra.

Possono aspirare alla promozione al grado di tenente colonnello i maggiori medici di complemento che siano:

a) professori ordinari o straordinari nelle facoltà di medicina e chirurgia delle università del Regno;

b) oppure direttori di importanti e noti policlinici. In tal caso deve concorrere il giudizio della commissione di cui alla lettera c) del precedente comma.

Art. 6.

L'idoneità all'avanzamento da capitano a maggiore e da maggiore a tenente colonnello nel ruolo degli ufficiali chimici-farmacisti di complemento, per quanto riguarda le cognizioni tecniche degli aspiranti, è accertata mediante i titoli accademici o professionali indicati nel presente articolo, salve le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

Possono aspirare alla promozione al grado di maggiore i capitani chimici-farmacisti di complemento che:

a) abbiano coperto, come liberi docenti e per un periodo di tempo non inferiore a quattro anni, il posto di aiuto o di assistente effettivo nei Regi istituti di chimica generale o di chimica farmaceutica, oppure siano stati incaricati per eguale periodo di tempo dell'insegnamento della chimica o della merceologia negli istituti di studi superiori che siano parificati a Regie università;

b) oppure abbiano grado di chimici principali nei laboratori dello Stato o delle Provincie, purchè posseggano, oltre la laurea in chimica, il diploma in farmacia o la laurea in chimica-farmacia;

c) oppure siano direttori di importanti e noti stabilimenti chimico-farmaceutici, purchè posseggano, oltre la laurea in chimica, il diploma in farmacia o la laurea in chimica-farmacia. In tal caso deve concorrere il giudizio favorevole di apposita commissione tecnica nominata dal Ministro per la guerra.

Possono aspirare alla promozione al grado di tenente colonnello i maggiori chimici-farmacisti di complemento che siano:

a) professori ordinari o straordinari di chimica inorganica, o di chimica organica, o di chimica applicata, o di chimica farmaceutica, o di merceologia nelle Regie università o nei Regi istituti superiori il cui personale sia parificato a quello delle Regie università;

b) oppure direttori tecnici centrali di laboratori chimici dello Stato alle cui dipendenze siano posti altri laboratori.

Art. 7.

L'idoneità all'avanzamento da capitano a maggiore e da maggiore a tenente colonnello nel ruolo degli ufficiali veterinari di complemento, per quanto riguarda le cognizioni tecniche degli aspiranti, è accertata mediante i titoli accademici o professionali indicati nel presente articolo, salve le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

Possono aspirare alla promozione al grado di maggiore i capitani veterinari di complemento che:

a) abbiano coperto, come liberi docenti e per un periodo di tempo non inferiore a quattro anni, il posto di aiuto o di assistente effettivo presso una delle cattedre delle Regie scuole superiori di medicina veterinaria;

b) oppure abbiano coperto, come liberi docenti e per un periodo di tempo non inferiore a quattro anni, la carica di direttore di macelli pubblici;

c) oppure abbiano coperto, per un periodo di tempo non inferiore a quattro anni la carica di direttore di stazioni sperimentali delle malattie infettive del bestiame;

d) oppure siano veterinari provinciali.

Possono aspirare alla promozione al grado di tenente colonnello i maggiori veterinari di complemento che siano professori ordinari o straordinari nelle Regie scuole di medicina veterinaria.

Art. 8.

I capitani di complemento medici o chimici-farmacisti o veterinari, i quali non soddisfino alle condizioni di idoneità indicate negli articoli 5, 6 e 7 per l'avanzamento al grado di maggiore, ma siano muniti di uno dei titoli richiesti per l'avanzamento al grado di tenente colonnello, possono ugualmente aspirare alla promozione al grado di maggiore nel ruolo rispettivo.

Art. 9.

Il capitano o il maggiore medico o chimico-farmacista o veterinario di complemento che nel campo della sua attività professionale civile o militare abbia dato alla scienza un contributo di notevole importanza, o comunque emerga per eminenti qualità professionali in modo da fornire sicura guarentigia che egli potrà rivestire con distinzione il grado immediatamente superiore, può essere promosso a tale grado indipendentemente dalle condizioni indicate negli articoli 5, 6 e 7.

I giudizi delle normali commissioni d'avanzamento dovranno riportare, per quanto si riferisce all'esistenza delle condizioni richieste ai sensi e per gli effetti di cui al prece-

dente comma, il parere favorevole di una speciale commissione tecnica nominata dal Ministro per la guerra e presieduta dalla più alta autorità gerarchica militare del corpo sanitario o veterinario rispettivamente per gli ufficiali appartenenti all'uno o all'altro di tali corpi.

Il parere di detta commissione sarà ritenuto sfavorevole, se il candidato abbia riportato più di un voto contrario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DI GIORGIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 120. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1310.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 agosto 1924, n. 1295.

Disposizione concernente gli ascoltanti giudiziari delle nuove Provincie approvati all'esame speciale per giudice aggiunto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ascoltanti approvati all'esame speciale per la nomina a giudice aggiunto indetto con decreto del Ministro per la giustizia del 3 giugno 1924, in esecuzione del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 651, possono, in attesa di tale nomina, essere riassunti come ascoltanti presso gli uffici giudiziari delle nuove Provincie, con decreto dello stesso Ministro per la giustizia e con le indennità mensili fissate per gli uditori vice pretori del Regno.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 109. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1311.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 agosto 1924, n. 1296.

Proroga di termini riguardanti la sistemazione giuridica dei magistrati delle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito nel terzo comma dell'art. 68 del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921, per la fusione del ruolo transitorio dei magistrati provenienti dalla cessata amministrazione austriaca nel ruolo generale è prorogato al 31 dicembre 1924.

E' del pari prorogato al 31 dicembre 1925, il termine stabilito nell'art. 75 dello stesso R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 110. — GRANATA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

BOLLETTINO DELL'ESTRAZIONE dei Premi assegnati ai Buoni del Tesoro settennali

PRIMA SERIE

autorizzata con R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1723

Settima estrazione per la scadenza 15 *agosto* 1924

(effettuata nel giorno 5 detto mese)

1° Premio di L. 1,000,000. . . . N. 1652009
2° » » » 100,000. . . . » 1026598
3° » » » 50,000. . . . » 747829
4° » » » 10,000. . . . » 642810

N. 4 *Premi di L.* 5000 *ciascuno*

N. 194200 N. 1097986 N. 1618487 N. 1846870

N. 592 *Premi di L.* 1000 *ciascuno*

2452	9678	11898	22779	27468	28658
32145	33317	35706	39383	41009	42977
43716	50783	53461	54996	55451	55892

61124	75974	81199	85152	92377	94770
98290	101383	101472	107116	108900	112484
112801	116722	117601	138421	143295	145175
147081	152941	153419	153474	160088	160279
160484	160649	163152	169521	171158	173475
173781	175180	177552	187771	194870	197107
205808	206765	211703	215044	218727	231929
232882	235538	238613	243905	248475	254279
256060	256280	257064	258603	260266	261143
262665	267591	268603	269701	270273	271117
272400	272461	274102	292713	297395	298725
300026	300453	306462	307677	310268	312270
312438	313206	314459	314603	317641	322393
323094	329355	331887	333832	335824	336256
337568	354861	357893	358014	367325	367734
374733	374917	375274	378536	378829	384529
387762	389746	399110	399208	399366	399608
401038	405390	406614	410064	411364	416314
418485	424738	427267	435527	436816	445542
445647	454119	455865	457790	460276	462309
463681	469991	470712	471465	477577	478789
480866	481541	489867	491423	492487	493639
499627	503599	511199	515392	519259	521411
525009	529787	539159	540916	544527	544802
546241	547253	547313	549583	555195	555499
557143	558788	561696	562305	563154	564556
566137	574362	582624	583268	592869	593562
599142	606603	608629	611627	612940	614531
615609	617668	620456	627149	627470	632613
640601	644782	656695	658292	658600	666441
667976	669817	674136	674153	675591	676012
676817	679741	687011	689790	690684	692222
699616	700222	701359	712586	712633	713737
715774	718059	718617	718849	722743	723552
727084	734093	739484	739918	740947	741288
747077	751072	756306	760409	766841	767169
767786	773051	773849	777815	783887	790849
791644	801254	809199	811972	813869	814695
817749	818542	822594	825160	829109	834066
834766	837140	840377	840417	845222	866519
867077	867385	867788	868238	869996	870084
870636	875829	879232	879760	880636	882308
885558	891883	892955	893504	895050	896280
898469	901048	910076	912096	914512	917115
917147	922929	934836	935813	936127	941441
944235	944517	944712	951209	953636	962641
969975	970009	970687	974205	979521	980296
982971	985116	990000	992345	993620	996025
997779	999188	1000932	1003045	1011353	1011362
1013618	1022133	1022898	1025414	1026078	1031370
1032893	1033276	1034805	1035739	1037325	1043483
1050077	1050194	1050807	1053307	1059206	1060833
1061041	1068864	1073311	1075050	1078571	1079379
1081527	1085216	1091068	1091927	1102941	1110613
1113318	1117134	1119393	1123942	1139225	1145052
1149897	1156643	1157240	1157913	1158582	1159034
1159393	1162345	1164986	1172594	1176071	1177717
1181359	1181891	1184540	1191461	1204054	1206103
1211582	1213291	1217038	1217844	1221100	1222998
1226094	1231078	1235971	1236541	1237772	1237920
1242319	1243591	1245096	1245737	1246280	1248474
1251964	1254333	1263202	1267656	1271189	1273252
1276555	1278324	1282025	1282289	1285301	1286572
1289133	1297435	1304673	1306991	1307331	1315668
1320328	1321450	1321979	1322099	1325080	1328350
1329957	1332062	1334632	1340880	1340904	1341092
1343097	1344257	1348067	1349669	1356047	1357204
1363009	1363546	1370734	1371651	1385184	1398926
1400266	1400789	1403294	1416394	1422297	1425899
1428627	1433268	1439267	1447116	1451228	1453414
1456484	1458034	1461976	1467682	1470406	1474667
1485143	1489523	1490833	1492690	1496336	1497923
1501639	1505017	1506558	1511219	1511694	1512737
1517338	1523890	1527283	1532939	1533705	1552544
1552576	1554671	1555750	1567699	1569673	1573365
1587383	1590218	1600486	1600940	1610636	1614369
1615186	1616916	1621692	1622549	1622789	1623851
1625535	1627641	1633230	1633675	1641559	1643105
1644901	1646159	1651182	1652432	1654564	1657730
1664800	1673362	1674182	1690238	1694170	1704643
1706272	1708212	1710123	1713821	1714296	1714675
1721741	1723182	1724277	1724514	1725412	1735039
1741221	1742954	1748175	1749557	1752096	1753514
1755718	1755878	1755893	1756434	1769820	1772864
1777695	1778846	1783404	1783820	1789055	1790234
1790694	1793580	1795601	1797001	1799179	1800901
1802782	1810869	1810888	1812487	1812972	1823818
1825724	1832049	1833009	1838677	1840098	1840538
1840980	1844130	1846416	1847008	1849810	1851493
1856160	1858461	1861059	1864167	1865120	1866178
1866956	1875745	1878850	1881202	1881523	1882236
1885519	1885766	1887860	1889885	1889922	1903937
1904266	1907159	1907555	1911160	1915824	1917186
1918542	1920038	1921206	1921364	1930901	1938947
1951578	1952538	1956054	1956069	1963035	1969293
1970193	1972440	1978958	1980833	—	—

SECONDA SERIE

autorizzata con R. decreto 8 settembre 1921, n. 1250

Quinta estrazione per la scadenza 15 agosto 1924
(effettuata nel giorno 6 detto mese)

1° Premio di L. 1,000,000. . . . N. 471050
2° » » » 100,000. . . . » 374537
3° » » » 50,000. . . . » 1145263
4° » » » 10,000. . . . » 108789

N. 4 *Premi di L.* 5000 *ciascuno*

N. 390535 N. 485972 N. 795781 N. 1235888

N. 592 *Premi di L.* 1000 *ciascuno*

1327	2300	6461	6875	7700	7976
13457	20128	21853	24924	24930	25967
31700	32299	35518	39310	41839	42393
42855	43029	51079	52237	54358	55120
56250	59063	64904	65759	69098	69249
69489	69723	71464	71752	74722	75802
76765	81748	84198	88028	88600	93191
108832	113473	118440	124340	124758	127445
129742	134851	150759	151765	153671	154316
164040	166942	172155	174019	176684	178017
179763	180746	181105	186527	189647	193767
195663	199112	200109	201919	203943	204019
206955	209818	212345	215248	215691	219109
226654	228416	231292	233805	236285	238764
239466	239796	242019	242165	243636	245508
245851	247060	250332	256407	263571	274409
277096	280178	280196	283691	284199	286144
286790	298240	300804	307962	310651	313172
313558	329193	329289	336420	351328	359407
360847	361525	362118	365995	367652	370999
371621	373409	375947	375950	377550	379376
382362	387348	396869	400841	402183	404418
406981	407758	407912	408027	415677	420493

427490	431013	434727	434777	437703	440230
440801	441051	441310	442751	443858	445283
445356	449776	449898	450141	454889	460639
461014	465291	469570	469647	471209	472065
472470	483690	487300	491607	496349	504435
507741	511900	525700	528083	528130	528361
529706	531508	540629	544595	547882	552937
556178	559140	560130	576299	577611	579658
580481	580787	580909	588252	591306	594336
598703	599727	600823	601083	602552	603968
605764	609053	622171	623905	629429	630203
630776	630817	632222	632738	632939	635861
637459	638168	640890	647986	648246	656634
659040	671675	681894	687034	691569	698564
704253	704389	705349	711630	720395	720916
721272	724894	730865	732335	735098	736134
741860	745892	747862	755742	760649	768362
772186	773549	774909	775243	776048	785304
787423	789994	790564	791459	791944	799284
800297	809692	812744	812785	822220	829659
842463	842954	843292	847489	849733	852074
852179	860245	861509	864053	868105	878370
879220	888244	892196	892418	892853	892918
895237	895473	896083	896870	898415	900765
901828	902071	904074	904145	908469	909337
917865	925694	926008	929367	934403	937809
939313	940386	941040	945746	947998	948090
955785	956746	957375	957437	962966	967913
968632	976380	981514	985911	985972	990172
994244	994722	996833	999404	999503	1006457
1007554	1015253	1018201	1021489	1023464	1028239
1028823	1029499	1031862	1034033	1035522	1042212
1045594	1047575	1049383	1055225	1064585	1065054
1066549	1069412	1070037	1070899	1071292	1075738
1080033	1081562	1085143	1085510	1085915	1087032
1091694	1097034	1103985	1108399	1111588	1119062
1121648	1121801	1127078	1128067	1129288	1142460
1142981	1144021	1145356	1145626	1151094	1151472
1151618	1152425	1157168	1167232	1168595	1170230
1174701	1176468	1183312	1183685	1184715	1188673
1196945	1202142	1203524	1204927	1221051	1236182
1236465	1239960	1243915	1245971	1257220	1258744
1259616	1262077	1268722	1271508	1273052	1279110
1281758	1289137	1294131	1294464	1304556	1317198
1323431	1326053	1326377	1328555	1335888	1337557
1338663	1343398	1345426	1345920	1350534	1351972
1354760	1364335	1372948	1380529	1381193	1381223
1386552	1387683	1404479	1404646	1405737	1411598
1413274	1413678	1426721	1427786	1438063	1441100
1451301	1461318	1468550	1485514	1485635	1486656
1488404	1489264	1496474	1504543	1506842	1508499
1514626	1515959	1517405	1517707	1526809	1531798
1535964	1536083	1536306	1537527	1538656	1539288
1539709	1540214	1541070	1542438	1548800	1549704
1554914	1561054	1561505	1569241	1572312	1576614
1579827	1580458	1582881	1583126	1588632	1591923
1595748	1602297	1603770	1605312	1607563	1610878
1612933	1616479	1619086	1620508	1632100	1635059
1635700	1637581	1642970	1647657	1654801	1656934
1659549	1659785	1661228	1663567	1665915	1666172
1672837	1675068	1680602	1688746	1697129	1700485
1702018	1702414	1708945	1709308	1711608	1712839
1713315	1715047	1716922	1722002	1724102	1727367
1730343	1737439	1744437	1745003	1749124	1764639
1767533	1770429	1773605	1776492	1776830	1781772
1783654	1785102	1789661	1789991	1791349	1791539
1793492	1794289	1798002	1805293	1808239	1809137
1813315	1822620	1832029	1834231	1836406	1837697
1839531	1840614	1841703	1841974	1842867	1844258
1854039	1866571	1873418	1874401	1880883	1881064
1883454	1885718	1887682	1895149	1896876	1900640
1902337	1904459	1922752	1923399	1926061	1927873
1935438	1937576	1938387	1941585	1943532	1944337
1946706	1949941	1953497	1953665	1955638	1961446
1954051	1964939	1977755	1981153	1981721	1988261
1990336	1992242	1999229	1999439	—	—

TERZA SERIE

autorizzata con R. decreto 19 febbraio 1922, n. 560

Quarta estrazione per la scadenza 15 agosto 1924

(effettuata nel giorno 7 detto mese)

1° Premio di L. 1,000,000. . . . N. 35251
2° » » » 100,000. . . . » 615579
3° » » » 50,000. . . . » 978502
4° » » » 10,000. . . . » 904213

N. 4 Premi di L. 5000 ciascuno

N. 286043 — N. 418086 — N. 1156512 — N. 1993125

N. 592 Premi di L. 1000 ciascuno

5637	6473	16312	17916	18065	19622
21157	21902	26089	26597	30337	34326
35601	38341	38361	38722	44165	66074
69383	71581	72769	77391	78337	80676
81604	81817	81957	82759	90624	91768
91965	100067	102541	104155	104548	105247
107963	109896	113474	114961	117289	118886
123085	137728	147717	152742	155315	161450
167935	173054	184222	184434	186239	189938
190440	197034	197149	198368	199656	200717
202859	206342	210814	211957	213600	219415
222359	225573	226169	228063	228547	230898
232254	233660	236053	236785	241787	242505
244258	244445	245160	249730	255026	256545
276720	280874	291254	293078	296328	296570
296927	302594	303379	311449	311509	314224
315873	317023	330284	333418	335246	336601
339267	341185	346910	347740	350295	354472
354906	358324	361130	364976	365354	365458
366574	367770	372376	373292	373700	382568
388382	388893	389267	397416	402417	404010
404837	405612	409492	414693	418696	427885
435380	439230	439870	441203	446126	448248
448309	450016	451610	453820	455794	456353
456514	462901	467294	468801	470099	475722
475904	480121	481867	482759	484410	489297
494301	495961	504063	504505	505259	511695
513899	514505	515258	526149	529236	530540
532920	533655	548503	548812	557309	559560
561987	565765	569733	571655	577058	577139
579686	586493	587929	595454	599990	603774
604683	610829	615964	622947	628327	631834
643966	647563	651875	653248	655076	655946
656035	658415	659110	663663	667696	671873
675277	693291	693783	694653	696050	698606
702526	702807	704448	705417	706514	710262
711207	719568	721888	728447	729763	730977
732432	735965	736865	737480	739446	739726
746579	754022	754273	759603	773143	773801
775040	792749	795015	801376	801905	803192
803602	812961	813778	814981	822161	824264
827430	830270	835679	843920	847289	849607
855745	862851	866386	867262	867749	868096

868819	870212	879042	883580	886550	892902
896468	901697	904450	905097	909183	918761
929990	932046	937744	940349	944054	947790
948397	949113	950190	950662	954921	956020
962610	970045	970362	978072	979546	980342
980583	982316	987405	990517	990560	993542
994383	994447	995125	995342	995924	999407
1004553	1005016	1006770	1007141	1008728	1011232
1012580	1013011	1013452	1015186	1019943	1023930
1031500	1034481	1037918	1043417	1045515	1049289
1053893	1062462	1062479	1072184	1072630	1072752
1081820	1089529	1094391	1094452	1094549	1099434
1100016	1100234	1116839	1117941	1118049	1123649
1135876	1142824	1147183	1151295	1152834	1157963
1161613	1162256	1162360	1162668	1164531	1169557
1173290	1178835	1180025	1181191	1193155	1194794
1195717	1198209	1201458	1210491	1211946	1212705
1214294	1217658	1220658	1223060	1224619	1228775
1229407	1232021	1239820	1243262	1244758	1245290
1247795	1250398	1251994	1252923	1257882	1259207
1259379	1259544	1260632	1261356	1261829	1264964
1270538	1276793	1285550	1286564	1290157	1295870
1308287	1315101	1316185	1317880	1321544	1322114
1322652	1324070	1334692	1338495	1343709	1344797
1347161	1352921	1355271	1355616	1360549	1361573
1363332	1370643	1372222	1376147	1381753	1386896
1387689	1388384	1392456	1395318	1399242	1406627
1421532	1431703	1435722	1440660	1443405	1452808
1456542	1460060	1461288	1468461	1479051	1479264
1482763	1483861	1485414	1486779	1489753	1489759
1495326	1506758	1510418	1511712	1512774	1517496
1518623	1518947	1520358	1522583	1523978	1525538
1526886	1527199	1534223	1541884	1542985	1543762
1545903	1551443	1555780	1558324	1564607	1567383
1579768	1580782	1582499	1583387	1594503	1602528
1606408	1606492	1607515	1613652	1620951	1621511
1622486	1624080	1628104	1629978	1643121	1646768
1648450	1649896	1650717	1653608	1657787	1658688
1661324	1664012	1664236	1664950	1666094	1666790
1669687	1676008	1676739	1679850	1681949	1682446
1682847	1688705	1689448	1692146	1701978	1704730
1709418	1718187	1719844	1724340	1726613	1734009
1734801	1737041	1742516	1748559	1750931	1751649
1758536	1761860	1763045	1765570	1769339	1771474
1790446	1793160	1799056	1799062	1800119	1800256
1800543	1802948	1806359	1808025	1814267	1815637
1818469	1818911	1819719	1820920	1821211	1823140
1825012	1825652	1827294	1831495	1843471	1845861
1852047	1852149	1863165	1871250	1876536	1878417
1886271	1886645	1892415	1896012	1899359	1901190
1901553	1901687	1905383	1911475	1917520	1917657
1920567	1926321	1927252	1929096	1931780	1932814
1933992	1944999	1949177	1950475	1959996	1961262
1963704	1964033	1964593	1970246	1974131	1974309
1979093	1981007	1984417	1986724	1987555	1989707
1990257	1990580	1991264	1999949	—	—

QUARTA SERIE

autorizzata con R. decreto 13 febbraio 1922, n. 560

Quarta estazione per la scadenza 15 *agosto* 1924
(effettuata nel giorno 8 detto mese)

1° Premio di L.	1,000,000. . . .	N.	404563
2° » » »	100,000. . . .	»	591500
3° » » »	50,000. . . .	»	12749
4° » » »	10,000. . . .	»	36241

N. 4 Premi di L. 5000 *ciascuno*

N. 757286 N. 820187 N. 1237706 N. 1774706

N. 592 Premi di L. 1000 *ciascuno*

1254	2141	5057	7764	9270	9417
16686	20919	21226	24188	27405	27430
28679	32642	36655	37304	37791	39699
42046	43388	46091	47951	48741	50508
50735	52683	53367	56055	58349	59207
60761	62787	63191	65334	69725	69740
70287	70293	72564	76038	82573	82713
82808	83108	88129	88347	95998	104161
115065	115204	121544	122442	123497	124118
135360	135361	137539	143491	143731	145526
146026	162221	162494	166608	166908	170684
186123	186578	196432	197644	199300	207614
209244	214850	219542	221737	225589	228114
233714	236808	237852	239538	242378	244618
250983	254417	270592	271574	273823	273888
275314	276588	276635	282350	285645	286981
288795	291314	291343	291457	291808	297433
297826	302816	308928	311473	318407	321745
324198	327055	337532	337784	345092	346572
347975	348895	349354	349802	351854	353695
358751	363425	365512	365645	368756	378043
384087	385627	387877	400438	401718	402114
407202	412339	414369	414947	419285	419564
425021	426717	429740	433820	435267	437148
439545	441580	445112	448948	449361	453703
461557	466370	470199	483381	491156	491679
500452	502926	504552	505075	510777	511067
513726	517622	531539	533805	539830	540208
545471	546046	549760	552391	553922	558899
559084	563603	566143	568060	568155	568187
569220	569726	570574	582745	586873	590654
598017	600046	612053	615846	616200	621973
624422	624650	624760	628551	631039	631103
633528	633944	640213	641835	641876	642756
648605	649247	657060	661872	662590	673182
680898	681486	684701	692628	696426	707366
707411	708003	716178	718655	723716	723942
726809	727925	728485	730088	732047	742792
745337	745913	746923	749548	749725	750539
756779	758399	760679	773227	773277	776518
778511	785163	789658	792140	792321	797395
801005	806416	810501	816672	818228	819120
828144	830619	836065	843708	844538	846250
850959	852168	853584	854817	854906	855789
855979	864113	864989	866231	867342	868737
874417	891584	898605	901059	902381	904164
904618	909680	924323	925262	926371	929728
932615	936009	936642	937504	940766	953112
957153	957816	963175	963857	964452	968670
978618	991601	994560	994854	995857	997561
1001896	1003248	1003256	1003308	1006335	1007281
1008089	1010244	1010333	1011977	1012490	1022168
1026803	1028558	1029043	1030155	1034680	1034864
1038591	1040812	1041713	1042550	1043399	1043404
1043705	1049946	1068274	1071965	1077153	1084337
1087866	1089795	1091228	1093815	1095278	1095495
1098041	1100465	1108679	1110374	1116279	1116347
1117206	1118978	1123958	1125667	1129346	1139183
1139296	1139891	1141540	1142600	1144430	1152179
1160148	1165299	1173636	1174894	1178677	1181093
1185100	1185730	1187262	1187288	1187726	1193821
1200840	1201603	1205669	1207372	1209244	1209526

1211214	1213438	1215116	1215584	1219608	1225467
1225956	1229972	1231870	1234395	1236230	1238556
1246220	1248972	1249349	1253461	1253650	1258902
1264034	1268859	1271365	1274203	1275944	1280221
1280866	1281511	1282598	1285696	1287306	1287643
1290072	1293126	1294215	1299043	1305280	1308934
1312631	1317097	1333943	1340108	1340626	1341177
1363543	1372726	1373357	1374782	1379288	1381278
1386250	1391536	1392462	1393422	1393765	1395482
1406012	1406982	1409692	1411658	1413317	1414155
1425538	1427669	1428326	1428717	1441284	1442164
1442205	1442362	1442617	1449393	1453389	1458657
1468178	1469050	1472528	1474093	1488313	1488706
1491228	1492044	1494441	1494712	1496916	1500088
1503127	1503220	1504706	1505656	1509327	1511903
1515804	1519282	1524423	1524505	1526742	1528221
1531955	1535065	1538012	1539502	1541803	1542214
1542595	1542615	1543288	1543604	1545495	1555394
1555814	1563986	1576861	1579849	1583108	1585970
1587679	1588067	1600007	1600327	1601159	1603693
1605018	1605701	1611573	1611851	1613300	1615115
1623132	1636326	1650887	1650927	1673282	1676735
1681932	1683354	1685868	1687470	1687617	1689538
1691161	1693797	1696431	1699480	1700336	1701604
1712772	1723964	1730795	1731645	1733613	1735808
1738395	1747908	1750473	1758252	1758840	1763419
1769031	1775877	1789249	1791012	1796625	1797868
1797952	1805894	1806046	1806887	1813941	1816673
1816872	1824712	1837803	1839576	1850632	1855784
1863322	1869711	1873390	1876064	1881205	1882041
1882836	1888343	1888936	1892244	1896622	1897559
1901328	1901932	1902602	1904104	1914229	1916867
1916876	1917002	1917082	1927023	1927149	1929452
1932195	1934648	1937754	1955664	1958231	1964601
1966882	1967099	1968264	1975259	1976370	1976556
1980853	1982448	1984710	1990958	1994643	1995057
1995808	1996812	1998702	1999382	—	—

La Commissione: E. MAURI - C. BRUNET - B. BORGIA - C. SPAGNOLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. — 2ª Pubblicazione — (Elenco n. 7).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	165029	2,400 —	Brunas Serra Luciano fu Eduardo, domiciliato a Napoli; con usufrutto vitalizio a Merlotti *Giuseppina* fu Gaetano vedova di Brunas Serra Eduardo, domiciliato a Napoli.	Brunas Serra Luciano fu Eduardo, domiciliato a Napoli; con usufrutto vitalizio a Merlotti *Maria-Giuseppa*, ecc. come contro.
»	165031	2,400 —	Brunas Serra Ruggiero fu Eduardo, domiciliato a Napoli; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	165032	2,400 —	Brunas Serra Livia fu Eduardo, nubile, domiciliata a Napoli; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	165033	2,400 —	Brunas Sera Elisa fu Eduardo, moglie di Musco Adolfo, domiciliato a Napoli; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
3.50 %	381116	105 —	Pagano Raffaela fu Raffaele, minore, sotto la patria potestà della madre *Angelotti* Vincenza, domiciliata a Napoli.	Pagano Raffaela fu Raffaele, minore, sotto la patria potestà della madre *Langellotti* Vincenza ecc. come contro.
5 %	18896	20 —	*Pierri* Giovanni di Antonio, domiciliato ad Atella (Potenza).	*Pierro* Giovanni di Antonio, domiciliato come contro.
Buoni del Tesoro settennali 1ª emissione	2727 2728	Cap. 27,000 — Cap. 5,500 —	Basilea *Maria-Luigia* fu *Umberto*, minore, sotto la patria potestà della madre Levi Amelia, vedova Basilea. La seconda iscrizione è vincolata di usufrutto alla madre.	Basilea *Maria-Luisa* fu *Angelo-Umberto* minore, ecc. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 agosto 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione** (Elenco n. 5).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	115716	50 —	*Carmelingo* Giovanna fu Felice, minore, sotto la patria potestà della madre Panicali Elisa, ved. di *Carmelingo* Felice dom. in Napoli.	*Camerlingo* Giovanna fu Felice, minore, sotto la patria potestà della madre Panicali Elisa, ved. di *Camerlingo* Felice dom. in Napoli.
»	350553	175 —	Fogliato Francesca fu Giovanni, moglie di Avanzino *Alfredo* dom. a Montiglio (Alessandria).	Fogliato Francesca fu Giovanni, moglie di Avanzino *Alessandro* dom. come contro.
P. N. 5 % » »	4723 4724 4725	450 — 450 — 225 —	Bovio Gennaro *di Clemente*, dom. a Napoli.	Bovio Gennaro *fu Francesco*, dom. a Napoli.
5 % »	128131 225142	225 — 85 —	Brianzoni *Iolanda* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Colombo Luigia fu Giuseppe, ved. Brianzoni Antonio, dom. a Milano.	Brianzoni *Ottavia-Iolanda-Margherita* fu Antonio, minore ecc. come contro.
3.50 %	457903	31.50	Intestata come la precedente, dom. a Sesto Calende (Milano).	Intestata come la precedente, dom. come contro.
» »	737060 737062	101.50 31.50	Cairati *Gino* fu Mario, minore, sotto la patria potestà della madre Imperatori Chiarina fu Giacomo, ved. di Cairati Mario, dom. in Intra (Novara). La seconda iscrizione, è con usufrutto a Imperatori Chiarina predetta.	Cairati *Luigi detto Gino* fu Mario, minore, ecc come contro. La seconda iscrizione è con usufrutto come contro.
» » »	733555 737061 737063	35 — 101.50 31.50	Cairati *Lina* fu Mario minore ecc. come la precedente. La terza iscrizione è con usufrutto come la precedente.	Cairati *Rosalina detta Luisa* fu Mario, minore, ecc. come contro. La terza iscrizione è con usufrutto come contro.
5 %	150584	70 —	*Moretta Giovanna* fu Francesco, nubile, domiciliata a Camerana (Cuneo) vincolata.	*Moretto Adelaide-Giovanna* fu Francesco, nubile, ecc. come contro, vincolata.
Buono del Tesoro triennale 10ª emissione	203	Capitale 30,000 —	Anversa *Alfredo* fu Angelo minore, sotto la patria potestà della madre Sommi *Sirena*-Maria-Luigia fu Angelo.	Anversa *Carlo detto Alfredo* fu Angelo minore, sotto la patria potestà della madre Sommi *Serena-Maria-Luigia* fu Angelo.
Buoni del Tesoro quinquennali 13ª emissione	1104 1105	Capitale 1,500 — 500 —	Scarsi Arnaldo fu *Angelo-Silvestro*, minore, sotto la patria potestà della madre Spinelli Maria, ved. Scarsi.	Scarsi Arnaldo fu *Ranieri-Ernesto*, minore, ecc. come contro.
Buono del Tesoro quinquennale 7ª emissione	2010	Capitale 15,000 —	Boccardo Felicita di Michele, minore, sotto la patria potestà del padre con usufrutto a Bertolone *Luigia* di Giorgio, moglie di Boccardo Michele.	Intestata come contro, con usufrutto a Bertolone *Maria-Luisa* di Giorgio, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 agosto 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Dazi doganali.

La media dei dazi di importazione da valore dal 1° al 7 settembre 1924 è fissata in L. 437, rappresentanti 100 dazio nominale e 337 aggiunta cambio.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 194

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 29 agosto 1924.

	Media		Media
Parigi	122 32	Belgio	113 —
Londra	101 367	Olanda	8 75
Svizzera	425 35	Pesos oro	17 60
Spagna	300 17	Pesos carta	7 66
Berlino	—	New York	22 592
Vienna	0 032	Oro	435 92
Praga	67 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	85 26
	3.50 % » (1902)	80 —
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	98 21
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	84 44

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA.

Gestione della cessata Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione.

Avviso di concorso.

E' aperto il concorso per gli assegni vitalizi facoltativi da conferirsi sulle entrate già destinate alla Cassa sovvenzioni, con decorrenza dal 1° gennaio 1925, a favore delle seguenti categorie di persone, qualora non spetti, o non sia già stato liquidato, l'assegno vitalizio di diritto a carico dell'Opera di previdenza:

a) impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione, purchè sia trascorso un biennio dalla eventuale concessione della indennità ad essi attribuita;

b) vedove senza pensione d'impiegati civili dello Stato, purchè sia trascorso un quadriennio dalla eventuale concessione della indennità ad esse attribuita;

c) prole orfana di ambo i genitori senza pensione (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) d'impiegati civili dello Stato;

d) genitori inabili al lavoro nullatenenti.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti il personale ferroviario, quello dei corpi armati di qualsiasi categoria ed i loro superstiti.

Gli assegni saranno ripartiti fra le varie categorie di aspiranti nei limiti dei fondi disponibili della Cassa sovvenzioni secondo le norme in vigore.

Le domande devono essere presentate entro il giorno 15 ottobre 1924 alla Direzione generale Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, via Goito, 4, Roma. Detto termine è improrogabile, e quindi le domande non presentate in tempo debito, o non sufficientemente documentate entro detto termine, non saranno prese in considerazione.

Le domande devono indicare il preciso domicilio dell'aspirante, ed essere corredate dai seguenti documenti:

1° Atto di nascita;

2° Certificato municipale (autenticato dal Prefetto) da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti la condizione economica e la situazione di famiglia dell'aspirante, o del padre, quando si tratti di orfani (di ciascun membro della famiglia dovrà indicarsi la professione);

3° Decreto della Corte dei conti per il conferimento dell'indennità oppure un certificato della Corte stessa comprovante la concessione predetta. Qualora non fosse stata liquidata l'indennità dalla Corte dei conti occorre produrre lo stato di servizio dell'impiegato rilasciato dall'Amministrazione alla quale egli apparteneva.

Occorre inoltre:

per gli ex-impiegati: una copia del decreto di cessazione dal servizio;

per le vedove: l'atto di matrimonio, l'atto di morte del marito, il certificato di conservata vedovanza di data posteriore al presente bando, il decreto o un certificato della Corte dei conti relativo alla concessione dell'indennità, o, se questa non fu concessa, un certificato comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante, che può essere contenuto nel certificato al n. 2, gli atti di nascita di tutti gli orfani minorenni;

per gli orfani: l'atto di matrimonio dei genitori, l'atto di morte del padre, l'atto di morte della madre, o, in sua vece, l'attestazione che la madre è passata ad altre nozze, e, se donne, il certificato di stato nubile. Occorre altresì il decreto o i decreti coi quali la Corte dei conti avesse liquidato l'indennità o la pensione all'aspirante o all'uno o all'altro dei suoi genitori, o in sostituzione dei decreti un certificato della Corte e il verbale di nomina del tutore, per gli orfani minorenni;

per i genitori: l'atto di matrimonio, e un certificato medico autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto il richiedente sia inabile al lavoro.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità giudiziaria.

Quando intendano concorrere due o più figli di un comune autore, deve presentarsi una sola domanda corredata dai documenti personali di ciascuno.

Istanze e documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'articolo 12 della legge d'istituzione della Cassa (22 luglio 1906, n. 623).

Roma, 1° settembre 1924.

Il direttore generale: GALLI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

R. PROVVEDITORATO AGLI STUDI DELLA REGIONE TOSCANA.

Concorso al « Premio Francolini », in Firenze.

E' aperto il concorso al « Premio Francolini », istituito per i giovani nati nella provincia di Firenze e da conferirsi con le norme indicate nel regolamento approvato con decreto Ministeriale 27 giugno 1910.

I concorrenti dovranno presentare, entro il 15 settembre 1924, al preside del Regio liceo « Dante » in Firenze, oltre alla domanda in carta legale, i documenti seguenti:

1° atto di nascita, da cui risulti che il concorrente è nato nella provincia di Firenze;

2° diploma di maturità classica, ottenuto nella sessione di luglio 1924;

3° certificato di aver riportato non meno di 8/10 negli esami finali di fisica e di matematica.

Il concorso sarà per esame che avrà luogo non oltre il mese di ottobre p. v. e, possibilmente, durante la sessione autunnale degli esami di maturità classica.

L'esame verterà, in quest'anno sopra un tema di matematica, allo svolgimento del quale saranno assegnate otto ore.

La Commissione esaminatrice indicherà ai concorrenti il giorno della prova.

L'importo di detto premio per l'anno 1924 sarà di L. 400; un altro premio di L. 100 si conferirà al giovane studente di 3° anno del suddetto liceo che avrà riportato il maggior numero di punti complessivamente nelle materie studiate e che verrà designato dal Consiglio dei professori

Firenze, 1° agosto 1924.

Il Regio provveditore agli studi: TORTONESE.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.